SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Germed» *(10A15317)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltfast» *(10A15318)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hikma» *(10A15319)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esmeron» *(10A15320)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nettacin» *(10A15321)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zantac» *(10A15322)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranibloc» *(10A15323)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duovent» *(10A15324)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon» *(10A15325)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromexina ABC» *(10A15326)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colirei» *(10A15327)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Amox» e «Procirex» *(10A15328)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macar» *(10A15329)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rifaximina Krugher» *(10A15330)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noalgesin» *(10A15331)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramexyl» *(10A15332)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Special Product's Line» *(10A15333)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina M.S. Pharma» *(10A15334)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag 2» *(10A15335)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fostimon» *(10A15336)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Teva» *(10A15337)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Hospira» *(10A15338)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bodix» *(10A15339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gola Action» *(10A15340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentatienil» *(10A15341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactrim» *(10A15342)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. **225**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2.

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

3. E' sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per
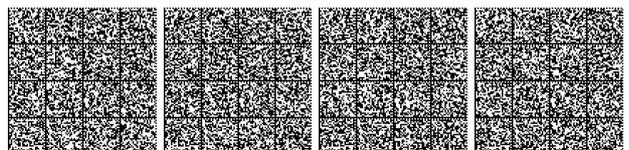
l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-*bis*. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: *a)* ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-*ter*, più gli interessi legali maturati; *b)* a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto *a)*, le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: «13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è auto-

rizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«13-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-*quater*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *d)* è così sostituita:

«*d)* i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)*, sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi,

dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera *d)*. A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. E' altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

TABELLA 1
(previsto dall'articolo 1)

TERMINE	FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011	articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31 maggio 2010	articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010	articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
31 dicembre 2010	articolo 23-*bis*, comma 8, lettera *e)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008	articolo 6-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010	articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102. articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-*bis* e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010	Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni	articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
31 dicembre 2010	articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1° gennaio 2011	articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010	articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011	articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1° gennaio 2011	articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30 luglio 2011	articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
31 dicembre 2006	articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010	articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

31 dicembre 2010	articolo 1, comma 23-*octiesdecies*, lettera *e)* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010	articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
31 dicembre 2010	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
1° gennaio 2011	articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011	articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161.
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
31 dicembre 2010	articolo 11, commi 2-*ter*, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 6, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010	articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
due anni	articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
19 gennaio 2011	articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010	articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2010.
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010	articolo 253, commi 9-*bis*, primo e secondo periodo e 15-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010	articolo 70, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010	articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 gennaio 2011	articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120.
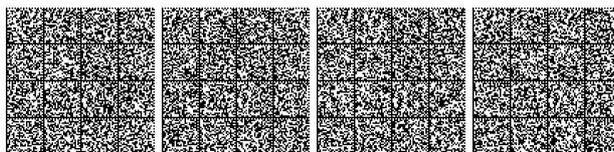
31 dicembre 2010	articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
28 febbraio 2011	articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Anno accademico 2011-2012	articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
31 dicembre 2010	articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1° gennaio 2011 31 dicembre 2010	articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010	articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011	articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
30 settembre 2011	articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2010	articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2009	articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010	articolo 12, comma 1, lettera p-*bis*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.
30 aprile 2011	articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Un anno	articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
31 dicembre 2010	articolo 41, comma 16-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera *a)*)

- Accordo Banca d'Italia – Fondo Monetario Internazionale

INTERNATIONAL MONETARY FUND

Borrowing Agreement with Banca d'Italia

Prepared by the Finance Department and the Legal Department

Approved by Andrew Tweedie and Sean Hagan

October 21, 2009

I. INTRODUCTION

1. This paper presents for the approval of the Executive Board a draft borrowing agreement between Banca d'Italia and the Fund. On March 20, the European Union announced the support of its member states to boost the IMF's lending capacity by up to EUR 75 billion (about US$110 billion).[1] As part of this commitment, Banca d'Italia has agreed to lend the Fund up to EUR 8.11 billion (about US$12 billion or SDR 7.5 billion). Staff and representatives of Banca d'Italia have now reached agreement on a draft borrowing agreement, the text of which is set forth in the Attachment (the "Agreement"). The Agreement would make an important contribution to the multilateral effort to ensure the adequacy of the Fund's financial resources, adding to the resources available to the Fund from the bilateral loan and note purchase agreements already in effect (Japan, Norges Bank, Canada, the UK, the People's Bank of China, Deutsche Bundesbank, and De Nederlandsche Bank NV), or expected to become effective shortly (France, the Swiss National Bank, and Spain).[2] It is expected that borrowing agreements with other EU members containing broadly similar terms will be proposed for Board approval in the near future.

2. The Agreement closely follows the terms of the previous borrowing agreements; hence Board approval on a lapse of time basis is proposed.

[1] In September the European Union increased its commitment by an additional EUR 50 billion for the New Arrangements to Borrow, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09298.htm.

[2] *Borrowing Agreement with the Government of Japan* (EBS/09/19, 2/10/2009), *Borrowing Agreement with Norges Bank* (EBS/09/77, 5/29/09), *Borrowing Agreement with the Government of Canada* (EBS/09/85, 6/10/09), *Borrowing Agreement with the Government of France* (EBS/09/107, 6/29/09), *Borrowing Agreement with the Government of the United Kingdom* (EBS/09/128, 8/24/09), *Note Purchase Agreement with the People's Bank of China* (EBS/09/130, 8/26/09), *Borrowing Agreement with Deutsche Bundesbank* (EBS/09/136, 9/02/09), *Borrowing Agreement with Spain* (EBS/09/144, 9/15/09), *Borrowing Agreement with the Swiss National Bank* (EBS/09/143, 9/11/09), and *Borrowing Agreement with De Nederlandsche Bank NV* (EBS/09/150, 9/28/09).

2

II. SPECIFIC FEATURES OF THE PROPOSED AGREEMENT

3. This section highlights the key terms and provisions that are unique to the Agreement compared to the Japan borrowing agreement, reflecting the preferences of Banca d'Italia and other EU members, as well as developments since the Japan loan was agreed, including the possible enlargement and expansion of the New Arrangements to Borrow (NAB). The staff report for the Japan borrowing agreement contains a summary of other key terms and conditions that are common to both the Agreement and the Japan agreement.[3]

Amount

4. The ceiling for drawings under the Agreement is expressed in euros (the SDR equivalent of EUR 8.11 billion), rather than in U.S. dollars as in the case of the Japan agreement. Unlike the Japan agreement, which established a cumulative limit for drawings, the Agreement would give the Fund a revolving line of credit, which parallels the NAB and the agreements with Norges Bank, France, Deutsche Bundesbank, Spain, and De Nederlandsche Bank (i.e., repayments of drawings would restore proportionately the amount that could be drawn under this agreement), contributing to the flexibility in utilizing the resources made available to the Fund under the Agreement (Paragraph 5(d)).
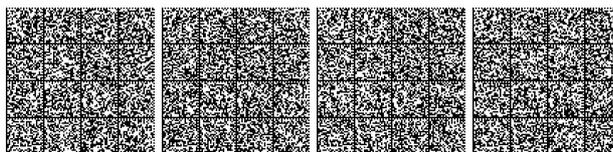
Term of the Agreement

5. The Agreement has an initial term of two years, which commences on the date the agreement becomes effective (Paragraph 2(a)). The initial term can be extended for successive one-year periods for a total drawing period of up to four years, subject to the agreement of Banca d'Italia (Paragraph 2(b)). (In contrast, the borrowing agreement with Japan provided for a one-year initial term, that is extendable for additional one-year periods subject to consultation with Japan, for up to a total five-year period.)

Folding the Agreement into an Expanded and More Flexible NAB

6. In view of the stated intention by the G20 leaders to incorporate immediate financing from members into an expanded and more flexible NAB, and consistent with the other bilateral loan and notes purchase agreements approved after July 1, 2009, the Agreement gives Banca d'Italia the option to terminate the term of the Agreement with respect to any undrawn balances upon the participation of Italy, Banca d'Italia, or another official institution of Italy, in an enlarged and more flexible NAB (Paragraph 2(c)). The terms pursuant to which outstanding drawings under the Agreement could be folded into the NAB raise issues of permissible uses of NAB resources, and thus will need to be addressed separately as part of the upcoming discussions on the NAB.

[3] See *Borrowing Agreement with the Government of Japan* (EBS/09/19, 2/10/2009).

3

Limits on Drawings

7. The Agreement provides for weekly and monthly limits on drawings, as in the case of Japan. Specifically, unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund cannot draw more than the equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month (Paragraph 3(b)).

Maturity

8. As in the case of the Japan agreement, each drawing has a maturity of three months, which may be extended by additional periods of three months for up to a total of five years from the date of drawing. In line with all borrowing agreements concluded after the Japan agreement, to reduce the administrative burden for Banca d'Italia and the Fund, the agreement provides that the maturity dates of all outstanding drawings are automatically deemed to be extended unless the Fund notifies Banca d'Italia at least five business days before a maturity date that the Fund does not elect to extend that maturity date (Paragraph 5(a)).

Encashment

9. Banca d'Italia expressed the preference to have traditional provisions for immediate encashability of its claims under the Agreement in case of balance of payments need, so as to be in a position to treat its claims on the Fund as reserve assets. Paragraph 9 of the Agreement provides for such immediate encashability, consistent with the recently amended Guidelines for Borrowing by the Fund, which established an initial limit of SDR 15 billion under each agreement on immediate encashability.[4] Under this provision, at the request of Banca d'Italia the Fund will make an immediate early repayment at face value of all or a portion of the drawings outstanding under the Agreement if Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy justify such repayment and the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need for the early repayment as requested by Banca d'Italia in light of Italy's balance of payments and reserve position.

Central Bank as Counterpart

10. Technical provisions on media and modalities of payment (in particular paragraph 7) reflect the fact that the counterpart under the Agreement is not a member but the central bank of a member. Regarding SDR payments, and in line with the agreements with Norges Bank, Deutsche Bundesbank, the Swiss National Bank, and De Nederlandsche Bank NV, the authorities have agreed that such payments can be made on behalf of Banca d'Italia to Italy's account in the Special Drawing Rights Department.

[4] *Borrowing by the Fund—Operational Issues* (SM/09/150, Supplement 2, 6/29/09).

4

11. The Agreement will be signed by Banca d'Italia after the Italian Parliament has approved a government guarantee, which is expected to take place in the coming three months. Moreover, as the Fund is not borrowing directly from Italy, the Agreement will become effective only when Italy has consented, in accordance with Article VII, Section 1(i), to the Fund's borrowing of euros from the Banca d'Italia (Paragraph 15(b)).

5

PROPOSED DECISION

Accordingly, the following decision, which may be adopted by a majority of the votes cast, is proposed for adoption by the Executive Board:

1. The Fund deems it appropriate, in accordance with Article VII, Section 1(i) of the Articles of Agreement, to replenish its holdings of currencies in the General Resources Account by borrowing from Banca d'Italia on the terms and conditions set forth in the proposed borrowing agreement with Banca d'Italia that is set out in the Attachment to EBS/09/__, 10/__/09 (the "Agreement").

2. The Executive Board approves the Agreement and authorizes the Managing Director to take such actions as are necessary to execute the Agreement on behalf of the Fund.

3. The Managing Director is authorized, following the execution of the Agreement, to make such determinations and take such actions as are necessary to implement the Agreement, including but not limited to the making of drawings, the extension of the term of the Agreement and the maturity of drawings thereunder, and the determination of the media for drawings and payments in light of the Fund's operational needs. Such determinations and actions shall be consistent with the policies and guidelines on borrowing and the use of borrowed resources that are adopted by the Executive Board.

4. The Executive Board shall be informed of developments related to the implementation of the Agreement in reports to be furnished by the Managing Director on a quarterly basis throughout the term of the Agreement, with reports to be furnished more frequently in the event of significant developments related to the Agreement. Such reports shall cover all

6

aspects of the implementation of the Agreement, including, as applicable, drawings made, disposition of amounts borrowed, and repayment of drawings.

7

Borrowing Agreement Between Banca d'Italia and the International Monetary Fund

1. Purposes and Amounts.

(a) In light of the multilateral effort to ensure the adequacy of the financial resources available to the International Monetary Fund (the "Fund"), and with a view to supporting the Fund's ability to provide timely and effective balance of payments assistance to its members, Banca d'Italia agrees to lend to the Fund an SDR-denominated amount up to the equivalent of EUR 8.11 billion, on the terms and conditions set out below.

(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the Articles of Agreement of the IMF, which authorizes the Fund to borrow from Fund members or other sources if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member's currency in the General Resources Account (GRA). This agreement must be considered in light of the Fund's Guidelines on Borrowing which make clear that quota subscriptions are and should remain the basic source of Fund financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary supplement to quota resources.

2. Term of the Agreement.

(a) Subject to subparagraph (b), the Fund may make drawings in accordance with the terms of this agreement for a period of two years commencing on the date of the first drawing or one month after the date the agreement enters into force according to paragraph 15(b), whichever is earlier. Unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund shall give Banca d'Italia at least five business days' (Rome) notice of its intention to draw, and shall provide payment instructions at least two business days (Rome) prior to the value date of the transaction by SWIFT.
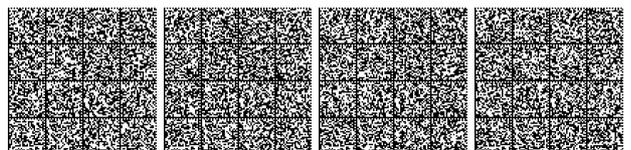
(b) With the agreement of Banca d'Italia, the Fund may, if warranted in light of
the Fund's overall liquidity situation and actual and prospective borrowing requirements, extend the term of this agreement for successive one-year periods for a total drawing period of up to four years, effective upon notice being given by the Fund at least one month prior to expiration of the then current term.
(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), Banca d'Italia may, at its option,
terminate the term of this agreement if Italy, Banca d'Italia or another official institution of Italy is a participant in an enlarged and amended New Arrangements to Borrow ("NAB") that becomes effective after the date of this agreement.
3. Uses, Estimates and Limits on Drawings.
(a) After consultation with Banca d'Italia, and taking into account both the Fund's
liquidity position and the need to achieve, in the medium-term, broadly balanced drawings under the Fund's bilateral borrowing agreements, the Fund may make drawings under this agreement in connection with (i) any use of Fund resources in the General Resources
8
Account, or (ii) the payment of the Fund's outstanding indebtedness under other official sector borrowing effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement, in circumstances where the terms of such other borrowing permit the Fund to make drawings under such other borrowing in connection with the payment of the Fund's outstanding indebtedness under this agreement.
(b) Unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund shall
not draw more than the equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month, as calculated pursuant to paragraph 11(b).
(c) The Fund shall not make a drawing under this agreement if such drawing
would result in total outstanding drawings under this agreement exceeding EUR 8.11 billion at the time of such drawing, as calculated pursuant to paragraph 11(b).
(d) Prior to the beginning of each quarter of the Fund's financial year, the Fund
shall provide Banca d'Italia with its best estimates of the amounts that it expects it will draw under this agreement during the forthcoming quarter, and shall provide revised estimates during each quarter where this is warranted.
4. Evidence of Indebtedness.
(a) At the request of Banca d'Italia, the Fund shall issue to Banca d'Italia nonnegotiable instruments evidencing the Fund's indebtedness to Banca d'Italia arising under this agreement. The form of the instruments shall be agreed between the Fund and Banca d'Italia.
(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under subparagraph
(a) and all accrued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of such an instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as the old instrument.
5. Maturity.
(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 9 below,
each drawing under this agreement shall have a maturity date of three months from the drawing date. The Fund may in its sole discretion elect to extend the maturity date of any drawing or of any portion thereof by additional periods of three months after the initial maturity date, which extension the Fund shall automatically be deemed to have elected with respect to the maturity dates for all drawings then outstanding unless, at least five business days (Rome) before a maturity date, the Fund notifies Banca d'Italia in writing that the Fund does not elect to extend the maturity date of a particular drawing or portion thereof; provided however that, in no event, shall the maturity date of any drawing be extended to a date that is later than the fifth anniversary of the date of such drawing.
9
(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or relevant part
thereof on the maturity date applicable to that drawing or part thereof pursuant to
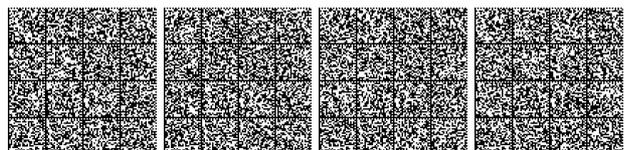
subparagraph (a).
(c) After consultation with Banca d'Italia, the Fund may make an early repayment
in part or in full of the principal amount of any drawing prior to the maturity date applicable to the drawing pursuant to subparagraph (a), provided that the Fund notifies in writing Banca d'Italia at least five business days (Rome) before any such repayment.
(d) Repayments of drawings shall restore pro tanto the amount that can be drawn
under this agreement. The extension of maturity of a drawing or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not reduce the amount that can be drawn under this agreement.
(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place where
payment is to be made, then the payment date for the principal amount of such drawing will be the next business day in that place. In such cases, interest will accrue up to the payment date.
6. Rate of Interest.
(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate established by the
Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement; provided however that, if the Fund pays an interest rate higher than the SDR interest rate on outstanding balances from any other borrowing on comparable terms that has been effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement, and for as long as the payment of such higher interest rate remains in effect, the interest rate payable on drawings under this agreement shall be equivalent to the interest rate paid by the Fund on such other comparable borrowing.
(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calculated on the
basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July 31, October 31, January 31 and April 30.
7. Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments.
(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under this
agreement shall be denominated in SDRs.
(b) Unless otherwise agreed between the Fund and Banca d'Italia, the amount of
each drawing shall be paid by Banca d'Italia, on the value date specified in the Fund's notice under paragraph 2, by transfer of the SDR equivalent amount of euros to the account of the Fund at the designated depository of Italy.
10
(c) Except as otherwise provided in paragraph 9 below, and unless otherwise
agreed between the Fund and Banca d'Italia, repayments by the Fund of principal under this agreement shall be made in euros.
(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall normally be made
in SDRs; provided that the Fund, with the consent of Banca d'Italia, may make interest payments in euros or any other freely usable currency.
(e) All payments made by the Fund in euros shall be made by crediting the amount
due to an account specified by Banca d'Italia. Payments in SDRs shall be made by crediting Italy's account in the Special Drawing Rights Department. Payments in any other currency shall be made to an account specified by Banca d'Italia.
8. Termination of Drawings at Request of Banca d'Italia.
The Banca d'Italia's commitment to meet drawings under this agreement shall be
terminated at the request of Banca d'Italia if (i) Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy does not justify further drawings, and (ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt, determines that no further drawing should be made in light of the balance of payments and reserve position of Italy.
9. Early Repayment at Request of Banca d'Italia.
At the request of Banca d'Italia, Banca d'Italia shall obtain early repayment at face
value of all or a portion of the drawings outstanding under this agreement, if (i) Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy justifies such repayment, and (ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt,
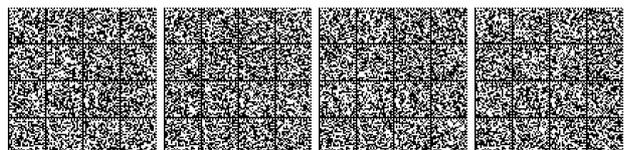
determines that there is a need for the early repayment as requested by Banca d'Italia in light of the balance of payments and reserve position of Italy. After consultation with Banca d'Italia, the Fund may make repayments pursuant to this paragraph 9 in SDRs or a freely usable currency as determined by the Fund.
10. Transferability.
(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h) below, Banca d'Italia may not transfer its obligations under this agreement, or any of its claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement, except with the prior consent of the Fund and on such terms or conditions as the Fund may approve.
(b) Banca d'Italia shall have the right to transfer at any time all or part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement to any member of the Fund, to the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Fund's Articles of Agreement ("other fiscal agency"), or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement.
11
(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall, as a condition of the transfer, assume the liability of Banca d'Italia pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the maturity of drawings related to the transferred claim. More generally, any claim transferred pursuant to subparagraph (b), shall be held by the transferee on the same terms and conditions as the claim was held by Banca d'Italia, except that (i) the transferee shall acquire the right to request early repayment under paragraph 9 only if it is a member, or the central bank or other fiscal agency of a member, and at the time of transfer the member's balance of payments and reserve position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund that its currency is used in transfers under the Financial Transactions Plan, (ii) if the transferee is a member or the central bank or other fiscal agency of a member, the reference to euros in paragraph 7 shall be deemed to refer to the transferee's currency, and in other cases it shall be deemed to refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii) payments related to the transferred claim shall be made to an account specified by the transferee, and (iv) references to business days (Rome) shall be deemed to refer to business days in the place where the transferee is situated.
(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall be as agreed between Banca d'Italia and the transferee.
(e) Banca d'Italia shall notify the Fund promptly of the claim that is being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the transferee, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for transfer of the claim, and the value date of the transfer.
(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be reflected in the Fund's records if it is in accordance with the terms and conditions of this paragraph 10. The transfer shall be effective as of the value date agreed between Banca d'Italia and the transferee.
(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the transferee on the amount of the claim transferred for the whole of that period.
(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.
11. Effective Exchange Rate.
(a) Unless otherwise is agreed between Banca d'Italia and the Fund, all drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this agreement shall be made at the exchange rates for the relevant currencies in terms of the SDR established pursuant to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the transfer, exchange or payment. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.
12

(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in paragraphs 1, 3(b), and 3(c), the euro value of each SDR-denominated drawing shall be determined and permanently fixed on the value date of the drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulation of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the drawing. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

12. Changes in Method of Valuation of SDR.

If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, exchanges and payments of principal and interest made two or more business days of the Fund after the effective date of the change shall be made on the basis of the new method of valuation.

13. Non-Subordination of Claims.

The Fund agrees that it will not take any action that would have the effect of making Banca d'Italia's claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to claims on the Fund resulting from any other borrowing effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement.

14. Settlement of Questions.

Any question arising under this agreement shall be settled by mutual agreement between Banca d'Italia and the Fund.

13

15. Final Provisions.

(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each of which shall be deemed an original and both of which together shall constitute but one and the same instrument.

(b) This agreement shall become effective on the date last signed below or the date on which Italy provides the concurrence that is required under Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement for Fund borrowing of euros from Banca d'Italia, whichever is later.

For Banca d'Italia:

____

Mario Draghi
Governor

____

Date

For the International Monetary Fund:

____

Dominique Strauss-Kahn
Managing Director

____

Date
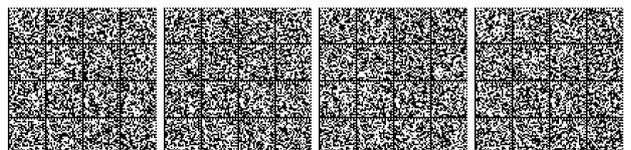
ALLEGATO *2*

(articolo 3, comma 1, lettera *e)*)

Norma di riassegnazione	Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100	4.800.000
Articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.200.000

10G0251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. **226**.

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.»;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo decreto legislativo, riservandosi a uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26 agosto 2010;

ADOTTA

il presente decreto:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 32;

b) articolo 33, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) articolo 34;

d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) articolo 36;

f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto;

g) articolo 57, comma 1, lettera *a)*, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto del-

la specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»);

h) articoli 58, 60 e 61;

i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015;

l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all'articolo 40, commi 3-*bis* e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è richiamata dal presente decreto;

m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II;

n) articolo 66;

o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell'articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale

1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonché la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonché di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.

5. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

7. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

8. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

10. Il contratto, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
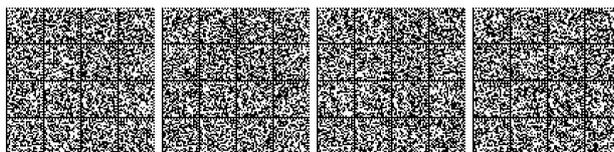
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-*ter*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 40-*bis*, 43, 47-*bis* e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* maggio 2001, n. 106, S.O.

— La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53.

— Si riporta il testo dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».

Note all'art. 2:

— Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».

— Si riporta il testo degli articoli da 32 a 36, da 53 a 62, da 64 a 73, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 32 (*Oggetto, ambito e finalità*). — 1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.».

«Art. 33 (*Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: ", che costituiscono disposizioni a carattere imperativo";

b) al comma 3, dopo le parole: "mediante contratti collettivi" sono inserite le seguenti: "e salvo i casi previsti dai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-*bis*,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."».

«Art. 34 (*Modifica all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti."».

«Art. 35 (*Modifica all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti."».

«Art. 36 (*Modifica all'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L'art. 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:

"Art. 9 (*Partecipazione sindacale*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione."».

«Art. 53 (*Oggetto, ambito di applicazione e finalità*). — 1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e in-

tegrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.».

«Art. 54 (*Modifiche all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-*bis*.

3-*quater*. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1.".».

«Art. 55 (*Modifica all'art. 40-*bis *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 40-*bis* (*Controlli in materia di contrattazione integrativa*). — 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'art. 40, comma 3-*quinquies*. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.".».

«Art. 56 (*Modifica all'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 41 (*Poteri di indirizzo nei confronti dell'*ARAN). — 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'art. 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'art. 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.".».

«Art. 57 (*Modifica all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "fondamentale ed accessorio" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3-*ter* e 3-*quater*, e all'art. 47-*bis*, comma 1,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.".».

«Art. 58 (*Modifiche all'art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il Presidente;

b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-*bis*. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità

per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.";

c) al comma 8, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;";

d) al comma 9, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera *a)*, con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;";

e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni" e dopo le parole: "Dipartimento della funzione pubblica" sono inserite le seguenti: "e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,";

f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10";

g) al comma 12:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'art. 7, commi 6 e seguenti.".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

«Art. 59 (*Modifiche all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 47 (*Procedimento di contrattazione collettiva*). — 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.".

2. Dopo l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 47-*bis* (*Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*). — 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.".».

«Art. 60 (*Modifiche all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "40, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "40, comma 3-*bis*.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-*quinquies*. Le risorse per gli incrementi

retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.”;

c) il comma 6 è abrogato.».

«Art. 61 (*Modifica all’art. 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. L’art. 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“Art. 49 (*Interpretazione autentica dei contratti collettivi*). — 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”».

«Art. 62 (*Modifiche all’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art. 35, comma 1, lettera *a)*. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

1-*ter*. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.”».

«Art. 64 (*Modifiche all’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All’art. 43, comma 5, le parole: “40, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “40, commi 3-*bis* e seguenti”».

«Art. 65 (*Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*). — 1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all’art. 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.».

«Art. 66 (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogati:

a) l’art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) l’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

e) l’art. 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: “, sulla base delle direttive impartite dal Governo all’ARAN, sentite l’ANCI e l’UPI” sono soppresse. È conseguentemente abrogato l’art. 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

3. All’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L’Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l’informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l’UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell’ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.».

«Art. 67 (*Oggetto e finalità*). — 1. In attuazione dell’art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

«Art. 68 (*Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione*). — 1. L’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“Art. 55 (*Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative*). — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’art. 55-*octies*, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’art. 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 7, e 55-*sexies*, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art. 55-*bis*, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 3.”».

«Art. 69 (*Disposizioni relative al procedimento disciplinare*). — 1. Dopo l'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

“Art. 55-*bis* (*Forme e termini del procedimento disciplinare*). — 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55-*ter*. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-*ter* (*Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*). — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-*bis*, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-*bis*, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-*bis*. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Art. 55-*quater* (*Licenziamento disciplinare*). — 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)*, il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-*quinquies* (*False attestazioni o certificazioni*). — 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55-*sexies* (*Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare*). — 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-*septies* (*Controlli sulle assenze*). — 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-*sexies*, comma 3.

Art. 55-*octies* (*Permanente inidoneità psicofisica*). — 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera *b)*, nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-*novies* (*Identificazione del personale a contatto con il pubblico*). — 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
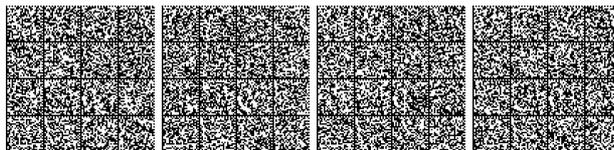
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."».

«Art. 70. (*Comunicazione della sentenza*). — 1. Dopo l'art. 154-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 154-*ter* (*Comunicazione della sentenza*). — 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito."».

«Art. 71. (*Ampliamento dei poteri ispettivi*). — 1. All'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate."».

«Art. 72 (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) l'art. 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: ", salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro," sono soppresse.».

«Art. 73. (*Norme transitorie*). — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'art. 55-*novies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— L'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 40, commi 3-*bis* e seguenti, e l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-*bis*.

3-*quater*. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del pre-

sente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

«Art. 52 (*Disciplina delle mansioni*) - (Art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1-*ter*. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 40, commi 3-*ter*, 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riportato nelle note all'art. 2.

— Si riporta l'art. 5, comma 2, l'art. 7, comma 5, e gli articoli 9, 16, 17, 40-*bis*, 43, 45, comma 3, 47-*bis* e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.».

«5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.».

«Art. 9 (*Partecipazione sindacale*) - (Art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

«Art. 16 (*Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*) - (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-*bis*) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-*bis*) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-*bis*) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

«Art. 17 (*Funzioni dei dirigenti*) - (Art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-*bis*) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-*bis*);

e-*bis*) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».

«Art. 40-*bis* (*Controlli in materia di contrattazione integrativa*). — 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'art. 40, comma 3-*quinquies*. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

«Art. 43 (*Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva*) - (Art. 47-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998; art. 44 comma 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art. 40, commi 3-*bis* e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'art. 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente

anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.».

«Art. 47-*bis* (*Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*). — 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

«Art. 49 (*Interpretazione autentica dei contratti collettivi*) - (Art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'art. 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

10G0248

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Rideterminazione delle risorse da attribuire da parte dello Stato alla regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione»;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 marzo 2008, tra il Ministro delle infrastrutture, il presidente della regione Liguria, il presidente dell'ANAS e i rappresentanti delle province di La Spezia, Genova, Savona e Imperia per riclassificare come strade statali alcuni tratti di viabilità ricadenti nel territorio della regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008 con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e della rete stradale d'interesse regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visto il documento di sintesi finale del Tavolo tecnico, istituito tra le sopra citate amministrazioni per l'attuazione del Protocollo d'intesa 10 ottobre 2008, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 febbraio 2009;

Viste le note 19 maggio 2009, 15 giugno 2009 e 3 settembre 2009 della regione Liguria con cui si comunicano la nuova ripartizione delle competenze e delle risorse a seguito delle modifiche disposte con il citato decreto del 16 dicembre 2008 e si richiede, altresì, di procedere ad una rettifica della tabella di individuazione della rete stradale di interesse regionale;

Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008 alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione secondo i criteri e le modalità definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;

Sentita la regione interessata;

Acquisito in data 8 luglio 2010 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione ai sensi all'art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro per pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'art. 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, con le rettifiche di cui al successivo art. 3 del presente decreto, con le pertinenze e gli accessori relativi, nonché gli immobili di cui allegato elenco (allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Per l'attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Risorse economiche

1. La tabella *A* e la tabella *E* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali della regione» sono modificate, alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilità, sulla base di quanto riportato nell'allegata tabella (allegato 2) che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Con decorrenza dalla data del materiale trasferimento delle tratte stradali, oggetto del presente provvedimento, alla regione Liguria e alle province della medesima regione competono le risorse finanziarie corrispondenti, secondo i nuovi importi individuati nell'allegato 2 di cui al comma 1, mentre ad «ANAS S.p.a.» competono le somme residue non più oggetto di trasferimento ai suddetti enti.

3. Nel caso di decorrenza infrannuale, il rateo annuale sarà oggetto di compensazione diretta tra ANAS, la regione Liguria e le province della medesima regione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvederanno al trasferimento delle risorse finanziarie rimodulate ai sensi dei commi 1 e 2 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di trasferimento delle tratte stradali, subordinatamente al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta compensazione di cui al periodo precedente.

4. In ogni caso, la data del trasferimento di cui al comma 2 dovrà essere tempestivamente notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, previa redazione e sottoscrizione dei relativi verbali di consegna.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla data di consegna delle tratte stradali.

Art. 3.

Rettifiche alla rete stradale d'interesse della regione Liguria

1. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicante le strade ed i tronchi stradali ricadenti nella regione Liguria, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2008, è rettificata secondo quanto riportato nella tabella 3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Restano di competenza ed a carico della regione o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di cui all'art. 1 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione. Resta altresì di competenza e a carico dell'amministrazione regionale o provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze.

Roma, 5 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

ALLEGATO *1*

Beni Immobili a servizio della rete stradale riclassificata come di interesse nazionale

S.S. n.	Denominazione	n.ordine	n° ordine DPCM 2000	LOCALITA'	COMUNE	Provincia	progressiva	casa cantoniera	magazzino	NOTE
S.S. n.1	Via Aurelia	1	3	San Lazzaro	Sarzana	SP	393,323		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	2	4	Via Aurelia	Sarzana	SP	395,000		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	3	6	Arcola	Arcola	SP	403,750	x	x	
S.S. n.1	Via Aurelia	4	9	Via Aurelia	La Spezia	SP	420,850		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	5	11	Pian di Barca	Beverino	SP	428,760	x	x	erroneamente indicata alla progressiva 428,428 nella tab. DPCM 12 ottobre 2000 (1)
S.S. n.1	Via Aurelia	6	12	Via Aurelia	Beverino	SP	432,675		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	7	13	Via Aurelia	Borghetto Vara	SP	436,370		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	8	14	Borghetto Vara	Borghetto Vara	SP	438,380	x	x	
S.S. n.1	Via Aurelia	9	15	Via Aurelia	Borghetto Vara	SP	440,200		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	10	16	Carrodano	Carrodano	SP	444,470		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	11	20	Via Aurelia	Moneglia	GE	459,720		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	12	21	Via Aurelia	Moneglia	GE	461,375		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	13	23	Casa Bianca	Moneglia	GE	464,265		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	14	24	Via Aurelia	Casarza Ligure	GE	467,935		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	15	26	Via Aurelia	Sestri Levante	GE	472,775		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	16	28	Via Aurelia	Lavagna	GE	478,175		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	17	30	Casa Gialla	Chiavari	GE	484,610		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	18	31		Chiavari	GE	485,740		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	19	32	Via Aurelia	Zoagli	GE	487,900		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	20	34	Recco	Recco	GE	506,200	x	x	

S.S. n.1	Via Aurelia	21	36	Via Aurelia	Recco	GE	506,850		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	22	38	Vesima	Genova	GE	545,110		x	erroneamente indicato alla progressiva 545,510 nella tab. DPCM 12 ottobre 2000 (2)
S.S. n.1	Via Aurelia	23	39	Via Aurelia	Arenzano	GE	547,395		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	24	40	Pizzo	Arenzano	GE	547,614	x	x	indicata nella tabella del DPCM 12 ottobre 2000 ma mai trasferita alla Provincia (3)
S.S. n.1	Via Aurelia	25	41	Via Aurelia	Arenzano	GE	550,900		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	26		Via Aurelia	Celle Ligure	SV	563,280		x	erroneamente non indicato nella tab. DPCM 12 ottobre 2000 (4)
S.S. n.1	Via Aurelia	27	45	Via Aurelia	Celle Ligure	SV	566,300		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	28	46	Capo Torre	Albisola Superiore	SV	567,625	x		
S.S. n.1	Via Aurelia	29	48	Via Aurelia	Bergeggi	SV	583,212		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	30	49	Via Aurelia	Spotorno	SV	588,080		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	31	53	Varigotti	Finale Ligure	SV	594,220		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	32		Via Aurelia	Finale Ligure	SV	599,500		x	erroneamente non indicato nella tab. 12 ottobre DPCM 2000 (5)
S.S. n.1	Via Aurelia	33	60	Via Piave	Albenga	SV	618,679		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	34	61	Via Aurelia	Laigueglia	SV	629,965		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	35	62	Via Capomele	Andora	SV	631,170		x	
S.S. n.1	Via Aurelia	36	63	Via Aurelia	Andora	SV	634,134		x	
S.S. n.29	del Colle di Cadibona	37	83	Via Taglione	Piana Crixia	SV	118,200		x	
S.S. n.29	del Colle di Cadibona	38	86		Cairo Montenotte	SV	126,500		x	
S.S. n.62	della Cisa	39	97		S.Stefano Magra	SP	6,325		x	

(1) per mero errore materiale la progressiva nella tabella allegata al DPCM 12 ottobre pubblicato su G.U. n. 303 del 30/12/00 risulta difforme da quella effettiva;

(2) per mero errore materiale la progressiva nella tabella allegata al DPCM 12 ottobre pubblicato su G.U. n. 303 del 30/12/00 risulta difforme da quella effettiva;

(3) la casa cantoniera indicata è riportata nella tabella allegata al DPCM 12 ottobre, pubblicato su G.U. n. 303 del 30/12/00, e indicata erroneamente alla progressiva 547+520 ma non è mai stata oggetto di trasferimento alla Provincia di Genova.

(4) il magazzino al km 563,280 non era indicato nella tab. allegata al DPCM 12 ottobre pubblicato su G.U. n. 303 del 30/12/00, ma è stato a suo tempo trasferito da ANAS alla Provincia di Savona (erroneamente indicato nel verbale di trasferimento al km 563+700) e sarà oggetto di trasferimento dalla Provincia ad ANAS;

(5) il magazzino al km 599,500 non era indicato nella tab. allegata al DPCM 12 ottobre pubblicato su G.U. n. 303 del 30/12/00, ma è stato a suo tempo trasferito da ANAS alla Provincia di Savona e sarà oggetto di trasferimento dalla Provincia ad ANAS

ALLEGATO *2*

	modifiche nella classificazione della rete stradale		Rimodulazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie		
	rete stradale nazionale	rete stradale regionale	riparto province	manutenzione ordinaria	Spese in conto capitale
	Km	Km	%	€	€
Regione Liguria	**+ 318,893**	**-318,893**		**6.795.746,48**	**22.398.780,40**
regione					**14.597.285,19**
province tot.				**6.795.746,48**	**7.801.495,21**
provincia di Genova			40.20	**2.731.890,09**	**3.136.201,08**
provincia di Imperia			5.45	**370.368,18**	**425.181,49**
provincia di La Spezia			21.34	**1.450.212,30**	**1.664.839,08**
provincia di Savona			33.01	**2.243.275,91**	**2.575.273,57**

ALLEGATO 3

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE — REGIONE LIGURIA

S.S	Denominazione	Estesa da Km.	Estesa a Km.	Estesa TOT km.	Intero percorso o tratto
28 Bis	del Colle di Nava	10,850	27,035	16,185	Intero tratto regionale
29	del Colle di Cadibona	105,982	115,150	9,168(1)	da confine regionale a innesto con SS 30
29	del Colle di Cadibona	133,000	154,351	21,351	da innesto variante Carcare e Vispa a Savona
35	dei Giovi	0,000	40,517	40,517	Intero tratto regionale
225	della Fontanabuona	0,000	33,180	33,180	Intero percorso
226	di Valle Scrivia	0,000	22,465	22,465	Intero percorso
227	di Portofino	0,000	7,698	7,698	Intero percorso
330	di Buonviaggio	0,000	7,695	7,695	Intero tratto regionale
331	di Lerici	0,000	11,630	11,630	Intero percorso
333	di Uscio	0,000	19,687	19,687	Intero percorso
334	di Sassello	0,000	28,400	28,400	Intero tratto regionale
339	di Cengio	33,380	39504	6,124(2)	
370	Litoranea delle Cinque Terre	0,000	60,000	60,000	Intero tratto di esercizio
370 Dir	Litoranea delle Cinque Terre	0,000	1,299	1,299	Inn. SS 370 (km. 14+547) all'abitato di Manarola
432	della Bocca di Magra	1,157	10,765	9,608	Intero tratto regionale
449	di Diano Marina	0,000	3,796	3,796	Intero percorso
453	della Valle Arroscia	0,000	22,950	22,950	Intero percorso
456	del Turchino	76,707	96,767	20,060	Intero tratto regionale
490	del Colle del Melogno	0,000	44,670	44,670	Intero percorso
490 Dir	del Colle del Melogno	0,000	0,750	0,750	Intero percorso
523	del Colle di Cento Croci	49,820	94,203	44,383	Intero tratto regionale
530	di Portovenere	0,000	11,233	11,233	Intero percorso
542	di Pontinvrea	0,000	30,845	30,845	Intero percorso
548	di Valle Argentina	0,000	23,640	23,640	Intero percorso
566	di Val di Vara	0,000	26,040	26,040	Intero percorso
566 Dir	di Val di Vara	0,000	14,000	14,000	Intero percorso
582	del Colle di San Bernardo	15,673	37,200	21,527	Intero tratto regionale
586	della Valle dell'aveto	22,178	67,760	45,582	Intero tratto regionale
654	di Val Nure	74,310	96,900	22,590	Intero tratto regionale
			totale	**627,073**	

(1) rettifica apportata con il presente decreto

(2)rettifica apportata con il presente decreto

10A15456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano Milanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2010, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Milano, con provvedimento del 5 novembre, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione dell'11 novembre 2010.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano Milanese, di sponendone, nelle more, con provvedimento dell'11 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giuliano Milanese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2010.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni relativi all'emissione del 30 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 93359 del 22 novembre 2010, che ha disposto per il 30 novembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 93359 del 22 novembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 1,483. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,256

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,239 ed a 2,476.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A15592

DECRETO 17 dicembre 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista l'istanza con la quale la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;
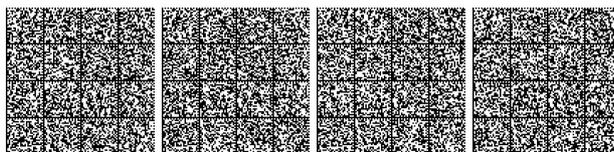
Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

MARCA	CONFEZIONE	DA €/kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
FUTURA ANICE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA BLACK SLIM	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA BLU	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FUTURA RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
GIUBEK FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
GIUBEK SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
TRE STELLE	cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari Registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 366

10A15598

DECRETO 23 dicembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 178 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
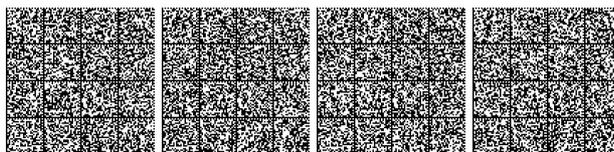
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 3 gennaio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 178 giorni con scadenza 30 giugno 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 dicembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri-

lasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione,ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 ° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A15591

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Studio e Formazione S.r.l.», in S. Nicola La Strada.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 27 luglio 2010 prot. m. dg DAG 11 agosto 2010 n. 108053.E, integrata il 28 ottobre 2010, con la quale la dott.ssa Lombardo Maria Consiglia, nata a Caserta il 7 settembre 1957, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Studio e formazione S.r.l.», con sede legale in S. Nicola La Strada (Caserta) via S.S. Cosma e Damiano n. 23, partita I.V.A. 002295600619, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Studio e formazione S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Casagiove (Caserta), via Lazio n. 19;

che i formatori nelle persone di:

dott. Cilea Francesco, nato a Vercelli il 19 febbraio 1943;

dott. Cristillo Costantino, nato a Caserta Sala (Caserta) il 30 ottobre 1946;

dott. Guida Guido, nato a Bengasi (Libia) il 25 giugno 1939,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento della società responsabilità limitata «Studio e formazione S.r.l.», con sede legale in S. Nicola La Strada (Caserta) via S.S. Cosma e Damiano n. 23, partita I.V.A. 002295600619, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14549

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anrather Johanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anrather Johanna, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di Heilbademeister und Heilmasseur conseguito in Austria il giorno 14 aprile 2000 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund - di St. Radegund, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 luglio 2008;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/0042855/P in data 7 ottobre 2008 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Anrather Johanna che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato,

in una prova attitudinale nel settore della idro e balneoterapia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;

Preso atto che la sig.ra Anrather Johanna, ha dichiarato con nota datata 4 marzo 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale in data 4 agosto 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'«Ospedale di Merano - Franz Tappeiner» - Reparto di riabilitazione - di Merano (Bolzano - Italia), in data 16 settembre 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito del quale la sig.ra Anrather Johanna è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio Heilbademeister un Heilmasseur conseguito in Austria il giorno 14 aprile 2000 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund - di St. Radegund, dalla sig.ra Anrather Johanna nata a Bolzano (Italia) il giorno 23 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14608

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Schonthaler Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Schonthaler Georg, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeut conseguito in Austria presso l'«EURAK - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» di Hall in Tirol, in data 28 febbraio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo physiotherapeut conseguito in Austria in data 28 febbraio 2010 presso l'«EURAK - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di physiotherapeut a partire dal giorno 28 febbraio 2010, dal sig. Schonthaler Georg nato a Silandro (Bolzano - Italia) il giorno 28 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14609

ORDINANZA 3 dicembre 2010.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALLUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la decisione della Commissione 2010/367 del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Vista la decisione della Commissione, 2009/818/CE del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE, relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, e vista in particolare la decisione 2005/734/CE recante: «Decisione della Commissione che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio» e, in particolare l'art. 1, paragrafo 4;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze 10 ottobre 2005 e 19 ottobre 2005 del Ministro della salute;

Vista l'ordinanza del 22 ottobre 2005 del Ministro della salute recante «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria» per i Servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Vista l'ordinanza 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 febbraio 2009, n. 27;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010 recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonché nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità;

Considerato che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate, a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica, in ultimo richiamate dalla già citata decisione della Commissione 2009/818 del 6 novembre 2009;

Rilevata la necessità di riesaminare, secondo la Decisione 2005/734/CE sopra citata, le norme sulla biosicurezza sino ad ora adottate in funzione della situazione epidemiologica, tenuto conto delle attività svolte, al fine di suddividere il territorio sulla base dell'analisi del rischio, nonché di abrogare alcune misure di polizia veterinaria considerate superate;

Rilevato, altresì, che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare,

all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza;

Ravvisata la necessità di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonché agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Ravvisata, altresì, la necessità di dover confermare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile, relativamente all'obbligo di registrazione, alle misure di quarantena ed ai controlli, disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Considerato il venir meno delle condizioni per le quali è stata adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, a seguito della mutata situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario armonizzare le misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, ivi compresi gli allegati, contenute nelle ordinanze ministeriali del 26 agosto 2005, e successive modifiche, e del 22 ottobre 2005;

Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del settore avicolo;

Sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e sue modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-*bis* (Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica). — 1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato *B)* della presente ordinanza.

2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potrà essere disposta la limitazione dell'attività venatoria.

Art. 5-*ter* (Aree ad elevato rischio). — 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato *C)* della presente ordinanza, individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza.

2. Sono obbligatorie reti antipassero per tutti gli allevamenti identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici e, in particolare, tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili.

3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo.

Art. 5-*quater* (Biosicurezza - deroghe). — 1. Il Ministero della salute, con provvedimento del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario, concede le deroghe contenute nell'Allegato *A)* - paragrafi "Norme di conduzione", punto 6 e "Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con istanza scritta, da trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di una relazione tecnica di valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata.»;

b) l'Allegato *A)* è sostituito dall'Allegato *A)* alla presente ordinanza;

c) sono aggiunti gli allegati *B)* e *C)*.

Art. 2.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 17

ALLEGATO A

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
- pareti e soffitti lavabili;
- attrezzature lavabili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonchè dotate di un fondo solido ben mantenuto;
c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

Norme di conduzione

1. È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri.

2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

6. In deroga al precedente paragrafo, è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).

7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni.

8. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

Pulizie e disinfezioni

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.

2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
   - 7 giorni: per i polli da carne;
   - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.

4. In deroga al precedente punto è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a 14 giorni anziché 21 giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C)

5. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente:
   - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
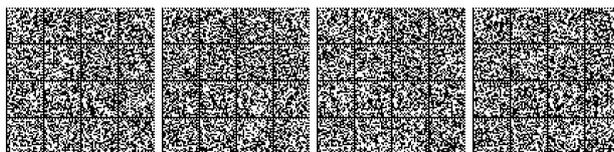
- 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
- 14 giorni per la selvaggina da penna;
- 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.

6. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg. dell'intero allevamento, o dell'unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per le altre tipologie allevate.

Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
   - mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente;
   - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

   Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.

Gestione delle lettiere

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

Verifiche

Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.

ALLEGATO B)

PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO PER L'INFLUENZA AVIARIA NELL'AVIFAUNA SELVATICA

Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione, e così identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, verrà attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno).

Il piano di monitoraggio nazionale, che verrà coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e attuato dall'ISPRA, si basa sulle seguenti *linee guida* concordate in ambito comunitario:

1. sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati:
   - identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica;
   - identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilità di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie;
   - identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.

2. sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti
   - segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.

Aree territoriali interessate **-** Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.

Specie sottoposte a campionamento **-** Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.

Raccolta ed analisi dei campioni - Esecuzione, da parte dell'ISPRA con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici – Sezione di Aosta dell'IZS di Torino, di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici. Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici.

Le principali arre di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia).

L'intensità di campionamento prevista è pari a 750 individui per il macro-areale "Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensità di campionamento è adeguata per stimare la prevalenza del virus con un prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% lc). Per ognuna delle altre aree si preleveranno 180 campioni che permettono di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si effettueranno circa 1500 campioni con al proporzione di cui sopra per quanto riguarda le specie.

Se ritenuti opportuni, in base alla valutazione della situazione epidemiologica, potranno essere disposti ulteriori controlli e campionamenti.

I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.

Esami di laboratorio **-** Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale, o presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale a tal fine designato. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione.

ALLEGATO C

AREE AD ELEVATO RISCHIO

1. Per *"aree ad elevato rischio"* si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati secondo i criteri indicati al presente allegato e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.
2. L'elenco delle *"aree ad elevato rischio"* è diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.
3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale è considerato come "area ad elevato rischio".

FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME

- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli;

- distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori;

- ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

- pollame o altri volatili in cattività allevati in allevamenti all'aperto o in qualsivoglia altra struttura in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame o altri volatili in cattività.

FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA E DA UN'AZIENDA ALL'ALTRA

- ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole;

- intensa circolazione di pollame e altri volatili in cattività, di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende.

10A15553
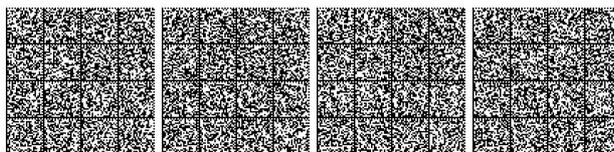
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 2/10 del 24 febbraio 2010 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS;

Viste pensionamento del dott. Gaetano Armino a far data dal 30 novembre 2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale viene conferito l'incarico di responsabilità ad interim della Direzione provinciale del lavoro di Perugia al dott. Sabatino Chelli;

Decreta:

Il dott. Sabatino Chelli è nominato componente del Comitato provinciale INPS, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Perugia ed in sostituzione del dott. Gaetano Armino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 dicembre 2010

Il direttore provinciale, ad interim: CHELLI

10A15302

DECRETO 7 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione artigiani del Comitato provinciale INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 2/10 del 24 febbraio 2010 con cui è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani;

Visto il pensionamento del dott. Gaetano Armino a far data dal 30 novembre 2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale viene conferito l'incarico di responsabilità ad interim della Direzione provinciale del lavoro di Perugia al dott. Sabatino Chelli;

Decreta:

Il dott. Sabatino Chelli è nominato componente della speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Perugia ed in sostituzione del dott. Gaetano Armino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 dicembre 2010

Il direttore provinciale, ad interim: CHELLI

10A15303

DECRETO 7 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione coltivatori diretti e mezzadri del comitato provinciale INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall' art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 3/10 del 24 febbraio 2010 con cui è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri;

Visto il pensionamento del dott. Gaetano Armino a far data dal 30 novembre 2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche socialicon la quale viene conferito l'incarico di responsabilità *ad interim* della Direzione provinciale del lavoro di Perugia al dott. Sabatino Chelli;

Decreta:

Il dott. Sabatino Chelli è nominato componente della speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Perugia ed in sostituzione del dott. Gaetano Armino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 dicembre 2010

Il direttore provinciale ad interim: CHELLI

10A15304

DECRETO 7 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall' art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 4/10 del 24 febbraio 2010 con cui è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti e attività commercialii;

Visto il pensionamento del dott. Gaetano Armino a far data dal 30 novembre 2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche socialicon la quale viene conferito l'incarico di responsabilità *ad interim* della Direzione provinciale del lavoro di Perugia al dott. Sabatino Chelli;

Decreta:

Il dott. Sabatino Chelli è nominato componente della speciale commissione del Comitato provinciale INPS, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti e attività commerciali in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Perugia ed in sostituzione del dott. Gaetano Armino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 dicembre 2010

Il direttore provinciale ad interim: CHELLI

10A15305

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2010.

Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE PORTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante «Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;

Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima, le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con Linee giuda definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione di atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.»;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»;

Vista la deliberazione ministeriale 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero;
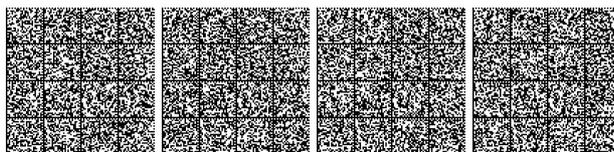
Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A., stipulato in data 17 settembre 2008, nonché la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Vista la proposta di adeguamento dei prezzi prodotta da Poste Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in applicazione del metodo del price cap previsto dall'art. 8 del predetto Contratto di programma, con la quale vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai prodotti postali universali riservati, al fine di conseguire, mediante il recupero dell'inflazione pregressa, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale;

Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29 settembre 2010, trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010;

Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,

Decreta:

Art. 1.

Invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno

1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica presentati per l'accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalità di cui al successivo art. 2, comma 2. A tali invii si applicano le tariffe di cui al successivo comma 2.

2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nel successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella *a)*. Per la spedizione degli invii assicurati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e al valore assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella *b)*.

3. Le tariffe degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche, come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

a) Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

b) Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;

c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.

Art. 2.

Accesso al servizio degli invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative

1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all'art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalità di consegna, di prelavorazione, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono quelle definite dall'Allegato 2 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati non retail. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 3.

Invii raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno

1. Sono «invii raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica, diversi da quelli di cui al precedente art. 1.

2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano le tariffe stabilite in allegato 1, tabelle *c)* e *d)*, secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno.

Art. 4.

Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie

1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1, tabella *e)*, secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno.

2. Agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982, si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella *c)*.

Art. 5.

Invii raccomandati e assicurati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero

1. Agli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella *f)*.

2. Agli invii assicurati attinenti alle procedure amministrative destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella da *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*.

3. Alle tariffe di cui al presente articolo si applica quanto previsto per i formati definiti dall'Allegato 4 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati per l'estero.

Art. 6.

Invii di corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero

1. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'interno, si applicano le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 1, tabella *c)*.

2. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'estero si applicano le tariffe stabilite in Allegato 2, tabella *a)* del presente decreto definiti in relazione alla zona di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale), secondo gli standard e i formati previsti dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 2, tabella *c)*.

3. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 maggio 2006.

4. All'avviso di ricevimento per l'estero si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti all'estero della zona 1 di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

Condizioni Generali di Servizio

1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, previa approvazione dell'Autorità di regolamentazione del settore postale, adegua le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 8.

Tariffe speciali

1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi tariffe speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Il Fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. Le tariffe speciali, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 9.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse.

Art. 10.

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 43

ALLEGATO 1

Prezzi (Valori in euro)

Tab a)

INVII RACCOMANDATI NON RETAIL ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Scaglioni	Tariffe		
	AM	CP	EU
fino a 20 g	2,20	2,50	3,20
oltre 20 g fino a 50 g	2,60	2,90	3,80
oltre 50 g fino a 100 g	2,65	2,95	3,85
oltre 100 g fino a 250 g	3,45	3,75	4,55
oltre 250 g fino a 350 g	3,55	3,85	4,65
oltre 350 g fino a 1000 g	5,75	6,05	6,85
oltre 1000 g fino a 2000 g	7,75	8,05	8,85

Tab b)

INVII ASSICURATI NON RETAIL ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Scaglioni	Tariffe per valore assicurato fino a					
	50 €	250 €	500 €	1000 €	2000 €	3000 €
fino a 20 g	5,30	7,80	10,30	12,80	15,30	17,80
oltre 20 g fino a 50 g	5,70	8,20	10,70	13,20	15,70	18,20
oltre 50 g fino a 100 g	5,75	8,25	10,75	13,25	15,75	18,25
oltre 100 g fino a 250 g	6,55	9,05	11,55	14,05	16,55	19,05
oltre 250 g fino a 350 g	6,65	9,15	11,65	14,15	16,65	19,15
oltre 350 g fino a 1000 g	8,85	11,35	13,85	16,35	18,85	21,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	10,85	13,35	15,85	18,35	20,85	23,35

Tab c)

INVII RACCOMANDATI RETAIL ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Scaglioni	Tariffe
fino a 20 g	3,30
oltre 20 g fino a 50 g	4,40
oltre 50 g fino a 100 g	4,75
oltre 100 g fino a 250 g	4,95
oltre 250 g fino a 350 g	5,35
oltre 350 g fino a 1000 g	7,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,85

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.
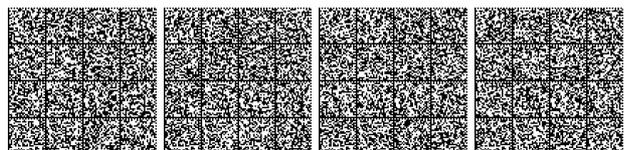
Tab d)

INVII ASSICURATI RETAIL ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Scaglioni	Tariffe per valore assicurato fino a					
	50 €	**250 €**	**500 €**	**1.000 €**	**2.000 €**	**3.000 €**
fino a 20 g	5,80	8,30	10,80	13,30	15,80	18,30
oltre 20 g fino a 50 g	6,90	9,40	11,90	14,40	16,90	19,40
oltre 50 g fino a 100 g	7,25	9,75	12,25	14,75	17,25	19,75
oltre 100 g fino a 250 g	7,45	9,95	12,45	14,95	17,45	19,95
oltre 250 g fino a 350 g	7,85	10,35	12,85	15,35	17,85	20,35
oltre 350 g fino a 1000 g	9,85	12,35	14,85	17,35	19,85	22,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	12,35	14,85	17,35	19,85	22,35	24,85

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.

Tab e)

INVII RACCOMANDATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE GIUDIZIARIE

Scaglioni	Tariffe
fino a 20 g	6,60
oltre 20 g fino a 50 g	7,70
oltre 50 g fino a 100 g	8,05
oltre 100 g fino a 250 g	8,25
oltre 250 g fino a 350 g	8,65
oltre 350 g fino a 1000 g	10,65
oltre 1000 g fino a 2000 g	13,15

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.
Il peso è relativo al solo invio.

Tab f)

INVII RACCOMANDATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE PER L'ESTERO

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g - invii standard	4,80	5,60	6,00
fino a 50 g	6,40	7,30	8,00
oltre 50 g fino a 100 g	7,00	8,00	9,00
oltre 100 g fino a 250 g	8,50	11,00	12,00
oltre 250 g fino a 350 g	9,50	12,50	16,00
oltre 350 g fino a 1000 g	13,00	18,00	24,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	19,00	29,00	34,00

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo.
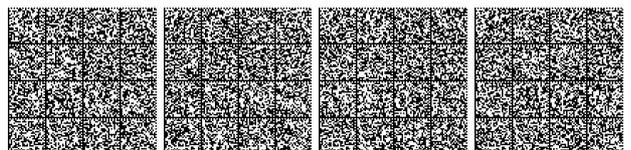
Tab g)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO
fino a 50 €

Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g - invii standard	7,80	8,60	9,00
oltre 20 g fino a 50 g	9,40	10,30	11,00
oltre 50 g fino a 100 g	10,00	11,00	12,00
oltre 100 g fino a 250 g	11,50	14,00	15,00
oltre 250 g fino a 350 g	12,50	15,50	19,00
oltre 350 g fino a 1000 g	16,00	21,00	27,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	22,00	32,00	37,00

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo

Tab h)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO
fino a 250 €

Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g - invii standard	10,30	11,10	11,50
oltre 20 g fino a 50 g	11,90	12,80	13,50
oltre 50 g fino a 100 g	12,50	13,50	14,50
oltre 100 g fino a 250 g	14,00	16,50	17,50
oltre 250 g fino a 350 g	15,00	18,00	21,50
oltre 350 g fino a 1000 g	18,50	23,50	29,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	24,50	34,50	39,50

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo
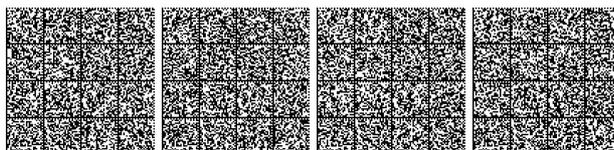
Tab i)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO fino a 500 €

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard	12,80	13,60	14,00
oltre 20 g fino a 50 g	14,40	15,30	16,00
oltre 50 g fino a 100 g	15,00	16,00	17,00
oltre 100 g fino a 250 g	16,50	19,00	20,00
oltre 250 g fino a 350 g	17,50	20,50	24,00
oltre 350 g fino a 1000 g	21,00	26,00	32,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	27,00	37,00	42,00

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo

Tab l)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO fino a 1000 €

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard	15,30	16,10	16,50
oltre 20 g fino a 50 g	16,90	17,80	18,50
oltre 50 g fino a 100 g	17,50	18,50	19,50
oltre 100 g fino a 250 g	19,00	21,50	22,50
oltre 250 g fino a 350 g	20,00	23,00	26,50
oltre 350 g fino a 1000 g	23,50	28,50	34,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	29,50	39,50	44,50

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo

Tab m)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO
fino a 2000 €

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard	17,80	18,60	19,00
oltre 20 g fino a 50 g	19,40	20,30	21,00
oltre 50 g fino a 100 g	20,00	21,00	22,00
oltre 100 g fino a 250 g	21,50	24,00	25,00
oltre 250 g fino a 350 g	22,50	25,50	29,00
oltre 350 g fino a 1000 g	26,00	31,00	37,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	32,00	42,00	47,00

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo

Tab n)

INVII ASSICURATI ATTINENTI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ESTERO
fino a 3000 €

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g - invii standard	20,30	21,10	21,50
oltre 20 g fino a 50 g	21,90	22,80	23,50
oltre 50 g fino a 100 g	22,50	23,50	24,50
oltre 100 g fino a 250 g	24,00	26,50	27,50
oltre 250 g fino a 350 g	25,00	28,00	31,50
oltre 350 g fino a 1000 g	28,50	33,50	39,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	34,50	44,50	49,50

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali.

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo
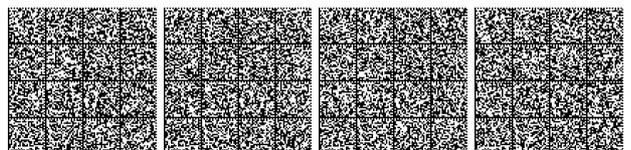
ALLEGATO 2

Prezzi (Valori in euro)

Tab a)

INVII DI POSTA NON MASSIVA PER L'ESTERO				
Scaglioni		**Tariffe**		
		Zona 1	**Zona 2**	**Zona 3**
Normalizzato	fino a 20 g	0,75	1,60	2,00
Compatto	fino a 50 g	2,40	3,30	4,00
	oltre 50 g fino a 100 g	3,00	4,00	5,00
	oltre 100 g fino a 250 g	4,50	7,00	8,00
	oltre 250 g fino a 350 g	5,50	8,50	12,00
Voluminoso*	fino a 350 g	7,00	10,00	15,00
	oltre 350 g fino a 1000 g	9,00	14,00	20,00
	oltre 1000 g fino a 2000 g	15,00	25,00	30,00

*Agli invii di forma cilindrica si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.

10A15597

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Sabir Abdelhamid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installatore d'impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Sabir Abdelhamid, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in scienze fisiche, opzione fisica conseguita nel 1997 presso l'università «Hassan II di Mohammedia» – Facoltà di scienze – Ben M'Sik con sede a Casablanca (Marocco), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installatore di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, sollevamento di persone o cose, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 21/03/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sabir Abdelhamid, cittadino marocchino, nato a Aounate (Marocco) il 5 agosto 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installatore d'impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, sollevamento di persone o cose di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) f)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15168
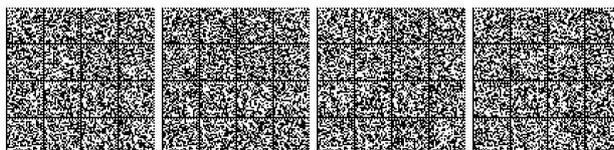
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Javlor» (vinflunina). (Determinazione/C n. 468/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale JAVLOR (vinflunina) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 21/09/2009 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/550/001 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 2 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/002 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 2 ml 10 flaconcini;

EU/1/09/550/003 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 4 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/004 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 4 ml 10 flaconcini;

EU/1/09/550/005 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/006 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 10 ml 10 flaconcini;

EU/1/09/550/007 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 2 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/008 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 2 ml 10 flaconcini;

EU/1/09/550/009 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/010 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 10 flaconcini;

EU/1/09/550/011 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino;

EU/1/09/550/012 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 10 ml 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Medicament.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27/07/2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14/09/2010;

Vista la deliberazione n 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale JAVLOR debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale JAVLOR (vinflunina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 2 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540012/E (in base 10) 15QP9D(in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 2 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540024/E (in base 10) 15QP9S(in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540036/E (in base 10) 15QPB4 (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 4 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540048/E (in base 10) 15QPBJ (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 10 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540051/E (in base 10) 15QPBM (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 10 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540/063E (in base 10) 15QPBZ (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 2 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540075/E (in base 10) 15QPCC (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 2 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540087/E (in base 10) 15QPCR (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540099/E (in base 10) 15QPD3 (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540101/E (in base 10) 15QPD5 (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540113/E (in base 10) 15QPDK (in base 32);

25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 10 ml 10 flaconcini – A.I.C. n. 039540125/E (in base 10) 15QPDX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Javlor è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule transizionali del tratto uroteliale avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime contenente platino.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JAVLOR (vinflunina) è classificata come segue:

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 2 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540012/E (in base 10) 15QP9D (in base 32);

N. /E (in base 10) (in base 32);
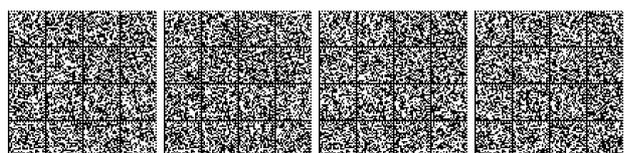
Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 245,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 404,35.

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540036/E (in base 10) 15QPB4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 490,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 808,70.

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo grigio in gomma di butile – 10 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540051/E (in base 10) 15QPBM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1225,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2021,74.

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 2 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540075/E (in base 10) 15QPCC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 245,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 404,35.

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540099/E (in base 10) 15QPD3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 490,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 808,70.

Confezione: 25 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) chiuso con tappo nero in gomma di clorobutile – 4 ml 1 flaconcino – A.I.C. n. 039540113/E (in base 10) 15QPDK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1225,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2021,74;

Validità del contratto: 12 mesi.

Payment by results secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale JAVLOR (vinflunina) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15351

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Cystadane» (betaina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. C/469/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTA la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la determina con la quale la società ORPHAN EUROPE S.A.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CYSTADANE;

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 2 novembre 2010;

VISTA la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

ART.1
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale CYSTADANE (betaina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione
1 g polvere orale – uso orale flacone (HDPE) 180 g + 3 cucchiai dosatori (1g, 150 mg, 100 mg)
AIC N. 037797014/E (in base 10) 141H4Q (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 448,00
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 739,38

Validità del contratto:
12 mesi

Tetto di spesa: € 960.000 Ex Factory

ART. 2
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CYSTADANE (betaina) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, pediatra, epatologo, nefrologo (RNRL)

ART. 3
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15352

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lumigan» (bimatoprost) autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 470/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LUMIGAN (bimatoprost)– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 07/01/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

/EU/1/02/205/003 0,1 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (LDPE) – 3 ml 1 flacone
/EU/1/02/205/004 0,1 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (LDPE) – 3 ml 3 flaconi

Titolare A.I.C.:
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

VISTO l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”;

VISTO l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l’attuazione della direttiva 2000/38/CE e l’introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del23 marzo 2010;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nelle sedute del 14/04/2010, 14/09/2010, 14/10/2010, 2/11/2010;

VISTA la deliberazione n 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale LUMIGAN (bimatoprost) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
0,1 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (LDPE) – 3 ml 1 flacone
AIC N.035447022/E (in base 10) 11TS7G (in base 32)

Confezione
0,1 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (LDPE) – 3 ml 3 flaconi
AIC N.035447034/E (in base 10) 11TS7U (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti)

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale LUMIGAN (bimatoprost) è classificata come segue:

Confezione
0,1 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (LDPE) – 3 ml 1 flacone
AIC N.035447022/E (in base 10) 11TS7G (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 13,32
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 21,98

Validità del contratto:
24 mesi

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LUMIGAN (bimatoprost) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15353

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pramipexolo Teva» (pramipexolo) autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 471/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18/12/2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/490/001 0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
EU/1/08/490/002 0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
EU/1/08/490/003 0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
EU/1/08/490/004 0,088 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse
EU/1/08/490/005 0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
EU/1/08/490/006 0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
EU/1/08/490/007 0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
EU/1/08/490/008 0,18 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse(HDPE) 90 compresse
EU/1/08/490/009 0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
EU/1/08/490/010 0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
EU/1/08/490/011 0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
EU/1/08/490/012 0,35 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse
EU/1/08/490/013 0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
EU/1/08/490/014 0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
EU/1/08/490/015 0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
EU/1/08/490/016 0,7 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse

Titolare A.I.C.:
TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE ed in particolare l'art. 10;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 27 luglio 2010;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 settembre 2010;

VISTA la deliberazione n 24 del 21 settembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936012/E (in base 10) 162S0D (in base 32)

Confezione
0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
AIC N. 039936024/E (in base 10) 162S0S (in base 32)

Confezione
0,088 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
AIC N. 039936036/E (in base 10) 162S14 (in base 32)

Confezione
0,088 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse
AIC N. 039936048/E (in base 10) 162S1J (in base 32)

Confezione
0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936051/E (in base 10) 162S1M (in base 32)

Confezione
0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
AIC N. 039936063/E (in base 10) 162S1Z (in base 32)

Confezione
0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
AIC N. 039936075/E (in base 10) 162S2C (in base 32)

Confezione
0,18 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse(HDPE) 90 compresse
AIC N. 039936087/E (in base 10) 162S2R (in base 32)

Confezione
0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936099/E (in base 10) 162S33 (in base 32)

Confezione
0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
AIC N. 039936101/E (in base 10) 162S35 (in base 32)

Confezione
0,35 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
AIC N. 039936113/E (in base 10) 162S3K (in base 32)

Confezione
0,35 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse
AIC N. 039936125/E (in base 10) 162S3X (in base 32)

Confezione
0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936137/E (in base 10) 162S49 (in base 32)

Confezione
0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) dose unitaria 50X1 compresse
AIC N. 039936149/E (in base 10) 162S4P (in base 32)

Confezione
0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 100 compresse
AIC N. 039936152/E (in base 10) 162S4S (in base 32)

Confezione
0,7 mg – compressa – uso orale – contenitore per compresse (HDPE) 90 compresse
AIC N. 039936164/E (in base 10) 162S54 (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Pramipexolo Teva è indicato nel trattamento sitomatologico della malattia di Parkinson Idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o "on/off")

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo) è classificata come segue:

Confezione
0,18 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936051/E (in base 10) 162S1M (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 4,38
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 8,22

Confezione
0,7 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/ALU) 30 compresse
AIC N. 039936137/E (in base 10) 162S49 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 17,29
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 32,42

Validità del contratto:
24 mesi

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRAMIPEXOLO TEVA (pramipexolo) è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serofene»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2050 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Merck Serono S.p.a. (codice fiscale 00399800580), con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina, 125 - 00176 Roma Italia.

Medicinale: SEROFENE.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alla confezione: AIC n. 026972012 - «50 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Raffreddoremed»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2293 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Iodosan S.p.a. (codice fiscale 05085580156), con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate Milano Italia.

Medicinale: RAFFREDDOREMED.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 023178054 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

AIC n. 023178066 - «capsule rigide» 12 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carboplatino Pfizer Italia»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2295 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina Italia.

Medicinale: CARBOPLATINO PFIZER ITALIA.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 032776015 - «50 mg/5 ml soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml;

AIC n. 032776027 - «150 mg/15 ml soluzione per infusione» 1 flacone 15 ml;

AIC n. 032776039 - «450 mg/45 ml soluzione per infusione» flacone 45 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xylocaina»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2296 del 3 dicembre 2010

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio – Milano – Italia.

Medicinale: XYLOCAINA.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 004535011 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

AIC n. 004535199 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15259

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cipralex»

Estratto determinazione V&A.PC/II/815 del 16 novembre 2010

Specialità Medicinale: CIPRALEX

Confezioni: 035767019/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 5 MG

035767021/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 5 MG

035767033/M - 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 5 MG

035767045/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 5 MG

035767058/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 10 MG

035767060/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 10 MG

035767072/M - 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 10 MG

035767084/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 10 MG

035767096/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 15 MG

035767108/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 15 MG

035767110/M - 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA15 MG

035767122/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 15 MG

035767134/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 20 MG

035767146/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 20 MG

035767159/M - 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 20 MG
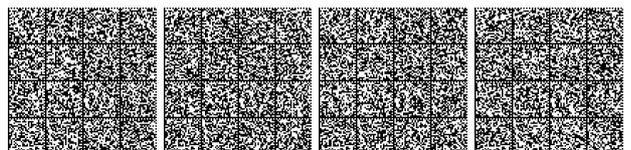
035767161/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 20 MG
035767173/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767185/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767197/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767209/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767211/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767223/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 5 MG
035767235/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 10 MG
035767247/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 10 MG
035767250/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 10 MG
035767262/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 10 MG
035767274/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL CHIARO DA 10 MG
035767286/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 10 MG
035767298/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
035767300/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
035767312/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
035767324/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
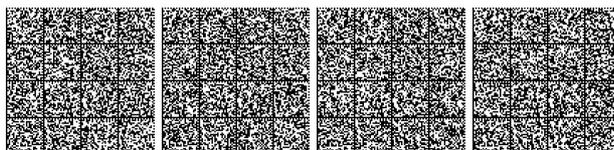
035767336/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
035767348/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 15 MG
035767351/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767363/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767375/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767387/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767399/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767401/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG
035767413/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 5 MG
035767425/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 5 MG
035767437/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 10 MG
035767449/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 10 MG
035767452/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 15 MG
035767464/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN CONTENITORE DA 20 MG
035767490/M - 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 DOSI UNITARIE
035767502/M - 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 DOSI UNITARIE
035767514/M - 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 49 DOSI UNITARIE
035767526/M - 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 DOSI UNITARIE
035767538/M - 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 DOSI UNITARIE
035767540/M - 15 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 49 DOSI UNITARIE
035767553/M - 15 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 DOSI UNITARIE
035767565/M - 15 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 DOSI UNITARIE
035767577/M - 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 49 DOSI UNITARIE
035767589/M - 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 100 DOSI UNITARIE
035767591/M - 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 500 DOSI UNITARIE
035767603/M - 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 49 DOSI UNITARIE

035767615/M - "10MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DI VETRO DA 15 ML CON CONTAGOCCE
035767627/M - "10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DI VETRO DA 28 ML CON CONTAGOCCE
035767639/M - "10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DI VETRO DA 15 ML CON SIRINGA
035767641/M - "10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DI VETRO DA 28 ML CON SIRINGA
035767654/M - "20 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE DI VETRO DA 15 ML CON CONTAGOCCE IN PE

Titolare AIC: H. LUNDBECK A/S
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0278/001,002,003,004,005,006/II/051
Tipo di Modifica: C.I.3.b Attuazione della modifica o delle modifiche richiestedall'EMEA dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza, dell'etichettatura di una classe, di una relazione
Modifica Apportata: **Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.**
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A15306

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Entact»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ n. 816 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: ENTACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035768011/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768023/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768035/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768047/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768050/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768062/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768074/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768086/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768098/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768100/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768112/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768124/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768136/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768148/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768151/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768163/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768175/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768187/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768199/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768201/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768213/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768225/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768237/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768249/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768252/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768264/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768276/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768288/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768290/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768302/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768314/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768326/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768338/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768340/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768353/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768365/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768377/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768389/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768391/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da20 mg;

A.I.C. n. 035768403/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768415/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768427/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768439/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768441/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768454/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035768478/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035768492/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768504/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768516/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768528/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768530/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768542/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768555/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768567/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768579/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768581/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768593/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768605/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768617/M - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035768629/M - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035768631/M - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con siringa;

A.I.C. n. 035768643/M - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con siringa;

A.I.C. n. 035768656/M - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0280/001,002,003,004,005,006/II/053.

Tipo di modifica: C.I.3.b - Attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMEA dall'autorità nazionale competente in seguito

alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza, dell'etichettatura di una classe, di una relazione.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.4, 4.5, 4.8 e 7 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15307

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Grazax»

Estratto Determinazione V&A.PC/II/ n. 870 del 6 dicembre 2010

Specialità medicinale: GRAZAX.

Titolare A.I.C.: Alk-Abelló A/S.

Confezioni:

A.I.C. n. 037610019/M - «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037610021/M - «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 100 liofilizzati orali in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037610033/M - «75,000 SQ-T liofilizzato orale» 90 liofilizzati orali in blister AL/AL.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0612/001/II/013.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15308

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Teva»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ n. 871 del 6 dicembre 2010

Specialità medicinale: ENALAPRIL TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 036368013/M - 28 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036368025/M - 30 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036368037/M - 50 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036368049/M - 100 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 5 mg;

A.I.C. n. 036368052/M - 14 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036368064/M - 28 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036368076/M - 30 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036368088/M - 50 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036368090/M - 100 compresse in blister AL/polyamide/PVC da 20 mg;

A.I.C. n. 036368102/M - «5 mg compresse» 500 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC;

A.I.C. n. 036368114/M - «20 mg compresse» 500 compresse in blister AL/OPA-AL-PVC.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0152/002,004/II/044 DK/H/0152/002,004/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e delle etichette a seguito di procedura di Referral, art. 30 (CPMP/3175/03 del 4 dicembre 2003) relativa agli Ace-inibitori.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15309

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Smoflipid»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ n. 869 del 6 dicembre 2010

Specialità medicinale: SMOFLIPID.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 037135011/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037135023/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone di vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 037135035/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone di vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 037135047/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037135050/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi di vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 037135062/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi di vetro da 500 ml.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0558/001/II/011.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.4 e 5.1.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15349

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Stavanger (Norvegia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Aksel Luhr, vice console onorario in Stavanger (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Oslo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Stavanger;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Stavanger;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il vice direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
VARRIALE

10A15204

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.16699-XV.J/4/10/2010 CE(12) del 24 novembre 2010 di classificazione di un prodotto esplosivo.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2010, alla pagina 52, dove è scritto: «Numero Certificato 0059. EXP.0412/98» leggasi «Numero Certificato 05*8*9.EXP.0412/98».

10A15138

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.18498-XV.J/5/15/2010 CE(15) del 24 novembre 2010 di classificazione di un prodotto esplosivo.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2010, alla pagina 53, dove è scritto: «Numero Certificato 0059. EXP.2397/08» leggasi «Numero Certificato 05*8*9.EXP.2397/08».

10A15139
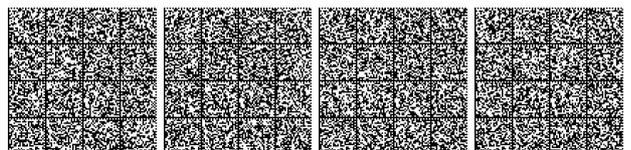
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto 16 novembre 1993.

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 13 comma 8 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. - Anno 2010

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE						
DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
ZOOCENTER sas di Pietrobono Irene & C.	EMILIA ROMAGNA	VIA G. RICORDI 29/a BUSSETO	43011	PR	AUT. N° 1/2010 DEL 26 APRILE 2010 COMUNE DI BUSSETO	AUT. N° MM/Z 11 DEL 17 GIUGNO 2010
CEVA VETEM S.p.A.	LOMBARDIA	VIA COLLEONI 15	20041	MI	AUT. N° C. 100/g DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 02 SETTEMBRE 2004
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PROBIOS S.R.L.	LOMBARDIA	VIA CADUTI DEL LAVORO,6/8	25016	BS	AUT. N°P.22/g DEL 19 GENNAIO 1998	AUT. N° MM/2 P. DEL 18 MARZO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 Rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MARCHE	VIA VALLECASCIA 33/f	62010	MC	AUT. N° N 35/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/N 01 DEL 02 SETTEMBRE 2004
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO SRL	VENETO	VIA RISORGIMENTO 45 Adria	45011	RO	AUT. N° 15 DEL29 GENNAIO 2010 REGIONE VENETO	AUT. N° MM/G3 DEL 15 MARZO 2010
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
ZOOFARM S.a.s di Spreafichi Federico e Laura & C.	VENETO	VIA GALILEO GALILEI N°15	35020	PD	AUT. N° 0320 DEL 06 AGOSTO 2003	AUT. N° MM/Z2 DEL 27 APRILE 2005
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	CONTRADA SAN BIAGIO LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE 543/D/M DEL 2 LUGLIO 2009	AUT. N° MM/Z10 DEL 11 FEBBRAIO 2010

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008
FARMACIE CELESIA SRL	PIEMONTE	VIA XXV APRILE 20/22 BORGOTICINO	28040	NO	AUT. N.18165/27.03 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ- DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 2004	AUT.N.MM/F1/I DEL 10 DICEMBRE 2008 SENZA DETENZIONE FISICA DEI PRODOTTI
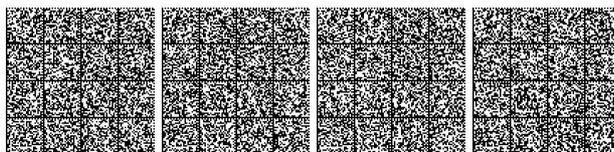
DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
ZOOTECNICA SNC	EMILIA ROMAGNA	PIAZZA OBERDAN 10 SAVIGNANO SUL RUBICONE	47039	FC	AUT. N° Z 2/G DEL 14 GIUGNO 1993	AUT.N.MM/Z9 DEL 28 GENNAIO 2009
ASCOR CHIMICI SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA PIANA 265 BERTINORO	47032	FC	MM/M20 DEL 4 GENNAIO 1993	AUT. N. MM/A8 DEL 26 MARZO 2009

10A15140
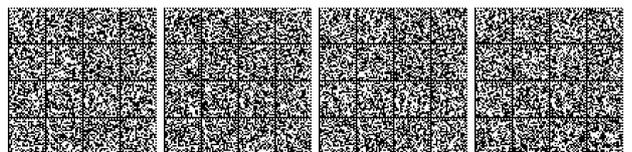
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Approvazione delle graduatorie del «Bando di concorso Giovani Protagonisti»

Il testo del decreto di approvazione delle graduatorie del «Bando di concorso Giovani Protagonisti», di cui al decreto del capo Dipartimento della gioventù del 30 dicembre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2009), gli elenchi dei progetti ammessi a valutazione nonché quelli dei progetti esclusi dalla valutazione sono consultabili sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it

10A15269

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 152, all'art. 210, la numerazione dei commi: «*3. e 4.*» deve intendersi rettificata con la seguente: «*2.*».

10A15594

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-303) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 9 *

€ 1,00